



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dalla dott.ssa **Antonia Maria GIURI**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, non rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art.13 della citata Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTA l'Attestazione n. 76138 del giorno 08/05/2018 rilasciata dal Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania, il quale dichiara che il titolo indicato nel dispositivo conferisce, in Romania, all'interessata "*il diritto all'insegnamento nel campo Scienze Filosofiche*";

VISTA la nota n. 40527 del 26.11.2018 con cui il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania chiarisce che la suddetta certificazione è "*condizione necessaria, ma non sufficiente*" per poter insegnare nel sistema educativo pre-universitario rumeno;

RILEVATA la mancata corrispondenza della suddetta attestazione a quanto previsto in materia ai sensi della suddetta Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013, art. 13;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 5217/2021 REG.PROV. COLL pubblicata in data 9 luglio 2021, che ha disposto che questo Ministero debba procedere alla comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno dell'interessata e quello italiano, prescindendo dall'attestazione di competenza professionale rilasciata ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, al fine di verificare che *la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori*;

CONSIDERATO l'obbligo di ottemperanza alla citata Sentenza del Cons.di Stato, sezione VI;



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

RITENUTO che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

RITENUTO, conformemente al parere tecnico acquisito sulla valutazione della formazione posseduta dall'interessata, che perduri l'insussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

RITENUTO, in particolare, che, quanto alla "durata complessiva" rispetto all'ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata, né l'effettiva realizzazione del tirocinio svolto in presenza, così come, nel suo complesso, la partecipazione a "formazioni continue a tempo pieno", tale che i contenuti del percorso professionalizzante utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente al percorso accademico italiano;

RITENUTO, altresì, che la produzione, di una ADEVERINTA della competente Autorità rumena non attesti inconfutabilmente il "livello" richiesto per l'analogo percorso abilitante italiano, non certificato nell'attestazione di competenza professionale (come previsto dall'art.11 della direttiva europea 2013/55/UE), bensì esclusivamente "il diritto all'insegnamento", in assenza di alcun riferimento alla direttiva ed agli effetti ad essa riconducibili;

RITENUTO, inoltre, quanto all'effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che la descrizione estremamente generica dei moduli frequentati e la presenza di contenuti riferiti per lo più all'ambito psico-pedagogico, ma non adeguatamente attinenti allo studio ed alla didattica della disciplina ad insegnarsi in Italia, all'esito del riconoscimento, depongono per l'insovrapponibilità dei due percorsi, avuto riguardo alla difformità dei programmi dettagliati, pur quando riportati a discipline, formalmente, diverse nei paesi di rispettiva appartenenza, ed al conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all'esito dei percorsi previsti dall'ordinamento vigente in Italia;

VISTO il decreto direttoriale prot. n.1344 del 10 agosto 2021 2021 che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la nota prot. n. 25356 del 10 luglio 2023, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio II, ha fatto conoscere l'esito favorevole delle misure compensative svolte dall'interessata presso il Liceo "Quinto Ennio" di Gallipoli (LE);



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

DECRETA

1. Il titolo di formazione professionale:

a) diploma di istruzione post secondario: - Laurea Magistrale LM-78 in “Scienze Filosofiche” conseguita presso l’Università del SALENTO in data 03 luglio 2014.

b) professionalizzante: “*Program de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II – 2016/2017* - conseguiti con prot. n. 888 del giorno 6 febbraio 2018, per la sessione esami di luglio 2017 e con prot. n.1481 del giorno 8 marzo 2018, per la sessione esami di febbraio 2018, anno accademico 2017/2018, presso l’Università Cristiana “Dimitrie Cantemir ” di Bucarest (Romania),

posseduto dalla cittadina italiana sig.ra **Antonia Maria GIURI** nata ad Aradeo (LE) - ITALIA il 10 marzo 1967, per gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 5217/2021 pubblicata in data 9 luglio 2021, è titolo che permette l’esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di II grado per la classe di concorso:

A - 18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE

2. Il presente decreto, per quanto dispone l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Fabrizio Manca